

Allegato alla D.C.C. n. 20 del 27/06/2023

Comune di Collecchio
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI
SERVIZI FUNEBRI
E DI POLIZIA MORTUARIA**

Ufficio Servizi Cimiteriali

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 22/10/2013 e successivamente integrato e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 40 del 28/06/2016 e n. 17 del 30/04/2020, n. 7 del 22/02/2022 e n. 20 del 27/06/2023

INDICE
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Competenze
- Art. 2 Responsabilità
- Art. 3 Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi
- Art. 4 Atti a disposizione del pubblico

CAPO I

Dichiarazione di morte – Denuncia della causa, accertamento

- Art. 5 Dichiarazione di morte
- Art. 6 Adempimenti dell'ufficio
- Art. 7 Denuncia della causa di morte
- Art. 8 Accertamenti necroscopici
- Art. 9 Referto all'autorità giudiziaria
- Art. 10 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali e ossa umane

CAPO II

Osservazione dei cadaveri autorizzazione al seppellimento

- Art. 11 Termini
- Art. 12 Provvidenze nel periodo di osservazione
- Art. 13 Locali di osservazione
- Art. 14 Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di
cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.
- Art. 15 Riscontro diagnostico
- Art. 16 Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio
- Art. 17 Prelievi per trapianti terapeutici
- Art. 18 Autopsie e trattamenti conservativi

CAPO III

Feretri

- Art. 19 Feretro individuale
- Art. 20 Chiusura del feretro
- Art. 21 Feretri per inumazione, tumulazioni e trasporti
- Art. 22 Fornitura feretri
- Art. 23 Verifica feretri
- Art. 24 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV

Trasporti funebri

- Art. 25 Servizio
- Art. 26 Eccezioni
- Art. 27 Morti per malattie infettive - Radioattività
- Art. 28 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 29 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 30 Norme generali per i trasporti
- Art. 31 Trasporti di resti e di ceneri

CAPO V

Cimiteri - servizi pubblici essenziali

- Art. 32 Disposizioni generali
- Art. 33 Ammissione nei cimiteri
- Art. 34 Ammissione dei minori di anni 14 e dei nati morti
- Art. 35 Sepoltura o cremazione di parti anatomiche riconoscibili
- Art. 36 Sepolture comuni per inumazione
- Art. 37 Cippi
- Art. 38 Sepolture per tumulazione
- Art. 39 Vari tipi di sepolture private
- Art. 40 Deposito in loculi provvisori
- Art. 41 Sistemazione definitiva
- Art. 42 Camera mortuaria
- Art. 43 Strutture per il commiato
- Art. 44 Sala per autopsie
- Art. 45 Ossario comune, cinerario comune e giardino rimembranze
- Art. 46 Soppressione del cimitero
- Art. 47 Costruzione e ampliamento del cimitero; progetti, studio tecnico, relazione sanitaria
- Art. 48 Zona di rispetto
- Art. 49 Planimetrie dei cimiteri

CAPO VI

Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 50 Esumazione ordinaria
- Art. 51 Avvisi di scadenza ordinaria
- Art. 52 Esumazione straordinaria
- Art. 53 Estumulazioni

- Art. 54 Operazioni vietate - Denuncia
- Art. 55 Esumazioni ed estumulazioni
- Art. 56 Traslazioni di salme, resti ossei e ceneri
- Art. 57 Raccolta di ossa - Rifiuti da esumazione e da estumulazione
- Art. 58 Cadaveri aventi oggetti da recuperare
- Art. 59 Disponibilità dei materiali

CAPO VII

Concessione di sepolture private

a) Concessione di sepoltura individuale, a coppia e arcate di famiglia

- Art. 60 Modalità di concessione
- Art. 61 Rinnovo della Concessione
- Art. 62 Termini di pagamento
- Art. 63 Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale privata
- Art. 64 Durata - Decadenza
- Art. 65 Sistemazione delle salme a seguito della decadenza
- Art. 66 Rinuncia di sepolture
- Art. 67 Revoca per pubblica utilità
- Art. 68 Ritorno dei loculi e ossari nella disponibilità del Comune

b) Sepolture di famiglia e per collettività

- Art. 69 Modalità di concessione
- Art. 70 Durata della concessione
- Art. 71 Progetto costruzione delle opere - Termini limiti di impiego dell'area
- Art. 72 Doveri in ordine alla manutenzione
- Art. 73 Aveni diritto
- Art. 74 Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività
- Art. 75 Ricordi funebri
- Art. 76 Estumulazione
- Art. 77 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art. 78 Recupero a favore del Comune
- Art. 79 Decadenza revoca estinzione
- Art. 80 Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca
- Art. 81 Disponibilità dei materiali
- Art. 82 Fascicoli per le sepolture di famiglia
- Art. 83 Sepolture di famiglie e per collettività anteriori al nuovo Reg. P.M.
- Art. 84 Cremazione
- Art. 85 Affidamento urne cinerarie per la conservazione
- Art. 86 Dispersione delle ceneri
- Art. 87 Termini
- Art. 88 Cremazione stranieri
- Art. 89 Urna cineraria

CAPO VIII

Polizia interna del cimitero

- Art. 90 Orario
- Art. 91 Divieto di ingresso
- Art. 92 Riti religiosi
- Art. 93 Circolazione veicoli
- Art. 94 Divieti speciali
- Art. 95 Lapi di ed Epigrafi
- Art. 96 Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi
- Art. 97 Lapi di, ricordi, fotografie, fiori e ceri

CAPO IX

Personale addetto al cimitero

- Art. 98 Attività cimiteriali
- Art. 99 Ufficio Cimiteri e Ufficio Tecnico - Compiti
- Art. 100 Doveri specifici del personale dei cimiteri
- Art. 101 Custode

CAPO X

Imprese e lavori privati

- Art. 102 Autorizzazione a costruire - Limiti
- Art. 103 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 104 Orario di lavoro
- Art. 105 Sospensione dei lavori
- Art. 106 Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività -
Parere della Commissione
- Art. 107 Vigilanza Collaudo
- Art. 108 Ornamentazione sepolture

CAPO XI

DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 109 Sanzioni
- Art. 110 Disposizioni transitorie

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 *Competenza*

Il presente regolamento è predisposto in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990, alla L.R. 29 Luglio 2004 n. 19 e alla direttiva n. 10 del 10/1/2005 approvata dalla Giunta Regionale.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.

La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento spetta al Comune di Collecchio che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità Sanitaria locale territorialmente competente.

ARTICOLO 2 *Responsabilità*

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 3 *Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi*

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 4 *Atti a disposizione del pubblico*

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'articolo 52 del regolamento polizia mortuaria di cui al D.P.R. 285/90.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE - DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da un delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 6

Adempimenti dell'ufficio

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo dell'A.U.S.L.; le strutture di medicina legale provvedono al riscontro diagnostico in tutte quelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause della morte.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, il Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art.78 dell'Ord. S.C., redige processo verbale dell'accaduto.

L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal Tribunale.

La relativa azione è promossa dal Procuratore della Repubblica.

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa all'A.U.S.L. e all'Istat.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

Presso l' A.U.S.L. è tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ARTICOLO 8

Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protezione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, e in caso di decesso senza assistenza medica, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dai medici nominati dal Direttore Generale dell'A.U.S.L..

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il medico addetto dal servizio di igiene pubblica dall'U.S.L., può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

ARTICOLO 9

Referto all'Autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nullaosta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 10

Rinvenimenti di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Inoltre il Sindaco provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nullaosta per il seppellimento.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrono speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ARTICOLO 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in

locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impieghi, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. prescrive le speciali misure cautelative.

ARTICOLO 13

Locali di osservazione

Il Comune deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 6).

L'ammissione è disposta dal medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. o dall'Autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come disposto nel regolamento comunale dei trasporti funebri, non secondo le modalità di cui al successivo art. 30 e in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

1. Salvo il nullaosta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. P.M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso del medico

addetto dell'Ufficio di igiene pubblica dell'U.S.L. e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come disposto nel regolamento comunale dei trasporti funebri.

4. Il Comune può autorizzare , di volta in volta , sentita l'Azienda Unità Sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
5. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 36 del Reg. P.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 36, 37 e 38 dello stesso Reg. P.M.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte da parte del medico addetto dell'Ufficio di igiene pubblica dell'U.S.L.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza e il medico necroscopo dell'A.U.S.L. deve adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art.18 comma 1 del D.P.R. n. 285/1990.

Quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16

Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Reg. P.M.. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 40 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 42 del Reg. P.M. la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

L'unico altro caso in cui è permesso asportare ossa dal cimitero è quello in cui vengono calcinate a cura del Comune o del Gestore del Servizio Cimiteriale, per recuperare spazi per le nuove immissioni.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero.

Il commercio di ossa umane è vietato.

ARTICOLO 17

Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con provvedimento del Ministero della Salute.

ARTICOLO 18

Autopsie e trattamenti conservativi

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del medico addetto dell'ufficio di igiene pubblica dell'U.S.L..

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, nei casi previsti, è eseguito dal medico addetto del servizio di igiene pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del Reg. P.M.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 19

Feretro individuale

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in un lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 20

Chiusura del feretro

La chiusura del feretro è eseguita dalle imprese di onoranze funebri dopo l'autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ARTICOLO 21

Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

- a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 76 del Reg. P.M.; l'esterno tinteggiato di scuro;
- b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 28 del Reg. P.M. modificato dal D.P.R. 25 settembre 1981 n. 627;
- c) per trasferimento da comune a comune, all'estero o dall'estero: è prescritta la duplice cassa, come nella lettera b) precedente;

d) per trasporti brevi: per trasporto da comune a comune con percorso inferiore ai 25 Km, è sufficiente il feretro di legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della sanità, come anche l'applicazione alle casse metalliche di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ARTICOLO 22

Fornitura feretri

Il comune provvede gratuitamente, tramite le strutture preposte, alla fornitura del feretro, per salme di persone bisognose.

I servizi d'inumazione, esumazione ordinaria e di cremazione sono resi con oneri a carico del Comune limitatamente ai casi previsti dall'art. 1, comma 7 bis, della legge 28/02/2001, n. 26 e s.m..

ARTICOLO 23

Verifica feretri

L'Impresa di Onoranze Funebri che fornisce il feretro deve accertare la corrispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato.

ARTICOLO 24

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome, la data di nascita e di morte della persona il cui cadavere è contenuto all'interno del feretro medesimo.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 25

Servizio

Il trasporto funebre a pagamento all'interno del territorio del Comune può essere effettuato da imprese in possesso dei requisiti di cui all'art.13 della L.R. n.19/2004.

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

ARTICOLO 26

Eccezioni

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia.

ARTICOLO 27

Morti per malattie infettive - Radioattività

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L..

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'A.U.S.L. disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 28

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadavere è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Della autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché al Sindaco dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportati direttamente al cimitero, ove verranno accertate le regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 21.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione è data dal Comune, osservate le norme di cui all'art. 18 del Reg. P.M. approvato dal D.P.R.285/1990.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Comune ove è avvenuto il decesso.

L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

Il Comune può autorizzare il trasporto ai fini della sepoltura di cadavere, resti mortali, di ceneri o di ossa umane in luoghi esterni al Cimitero, previa autorizzazione dell'Azienda Unità Sanitaria locale territorialmente competente.

ARTICOLO 29

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1369 o di stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

ARTICOLO 30

Norme generali per i trasporti

Il cadavere, consegnato a persona responsabile del trasporto, deve viaggiare accompagnato dai documenti di autorizzazione e con le modalità previste dalle normative vigenti.

I trasporti funebri vengono effettuati di norma nei giorni feriali. In caso di più giorni festivi consecutivi, si potrà autorizzare il trasporto in uno dei giorni festivi secondo le modalità stabilite dal Responsabile del Servizio

ARTICOLO 31

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune o dalle autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Reg. P.M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Non è soggetto né a misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Le Ossa umane devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPO V

CIMITERI - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ARTICOLO 32

Disposizioni generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio del Comune:

- 1) del capoluogo;
- 2) in frazione di Gaiano;
- 3) in frazione di Ozzano;
- 4) in frazione di Madregolo;
- 5) in frazione di San Martino Sinzano;
- 6) in frazione di Lemignano;

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità

sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 70, 73, 74 e 75 del Reg. P.M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 93 e seguenti del Reg. P.M..

Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 78 e 95 del Reg. P.M..

ARTICOLO 33 Ammissione nei cimiteri

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme, le ceneri ed i resti mortali di:

- a) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
- d) nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) persone nate nel Comune di Collecchio;
- f) persone che sono state residenti nella loro vita nel Comune, ovunque abbiano la residenza al momento del decesso;
- g) persone aventi coniuge, convivente anche di fatto o parenti fino al terzo grado residenti o che sono stati residenti nel comune;
- h) persone aventi coniuge, convivente anche di fatto o parenti fino al terzo grado già sepolti nel cimitero del Comune;

Nei cimiteri delle frazioni e suburbani sono accolti i cadaveri delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare il seppellimento di detti cadaveri, dei resti mortali, delle ceneri, dei nati morti sia nel cimitero del capoluogo, sia nel cimitero delle frazioni.

Nei cimiteri frazionali del Comune di Collecchio possono essere ricevuti e seppelliti i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di cittadini che sono o sono stati residenti in vita nelle frazioni limitrofe dei Comuni di Parma, Sala Baganza e Fornovo.

ARTICOLO 34

Ammissione dei minori di anni 14 e dei nati morti

Il Comune riserva all'interno del cimitero del capoluogo e dei cimiteri frazionali , un'area destinata alla sepoltura dei minori fino a 14 anni. Tali aree sono individuate nelle planimetrie allegate (All A cimitero del Capoluogo, All B cimitero di Madregolo, All C Cimitero di Ozzano taro, All D cimitero di Gaiano, All E cimitero di San Martino Sinzano, All. F cimitero di Lemignano). L'utilizzo dell'area è volontaria, non escludendo la possibilità di inumazione o di tumulazione secondo i normali criteri in uso e con la durata prevista dal regolamento stesso . Il periodo di inumazione in tali aree è garantito per anni trenta.

In caso di necessità di procedere ad esumazione di salme di minori già ubicate nei campi a terra, a seguito di interventi programmati, sarà possibile lo spostamento nell'area appositamente individuata e da tale momento decorrerà il periodo di inumazione di anni trenta

I nati morti, i resti anatomici, feti e i prodotti abortivi e del concepimento aventi l'età di cui all'art. 14 precedente e con le autorizzazioni di detto articolo sono accolti nell'area destinata alla sepoltura delle salme dei minori di età sotto i 14 anni e per il medesimo periodo di inumazione di anni trenta

Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato

ARTICOLO 35

Sepoltura o cremazione di parti anatomiche riconoscibili

Le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione di parti anatomiche riconoscibili sono rilasciate dall'Azienda sanitaria locale competente e sono regolamentate all'art. 3 del DPR 15 LUGLIO 2003, N. 254

ARTICOLO 36

Sepulture comuni per inumazione

Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento. Le stesse sono assegnate, dietro pagamento, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse per l'inumazione di salme di persone di oltre 10 anni di età hanno una profondità compresa fra i 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

Le fosse per l'inumazione di bambini di età inferiore ai 10 anni hanno una profondità compresa fra i 1,0 e 1,5 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le dimensioni dei monumenti costruiti sulle fosse devono essere conformi a quanto descritto nell'allegato G al presente regolamento.

I campi destinati alle qui descritte sepolture sono tracciati a cura del concessionario dei servizi cimiteriali.

Le sepolture ad inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblica utilità con assegnazione di altra sepoltura o sistemazione equivalente per la durata fissata dal presente regolamento.

Per inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

ARTICOLO 37

Cippi

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione destinati al risepellimento conseguente alla estumulazione di salme è contraddistinta da un cippo in marmo fornito e messo in opera dal Comune con l'indicazione dell'anno di seppellimento e i dati anagrafici del defunto.

ARTICOLO 38

Sepolture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture in opera murarie - loculi, cinerari, cellette ossario, o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 39.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 60 e seguenti.

ARTICOLO 39

Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per 40 (quaranta) anni dalla data della tumulazione, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 78 del Reg. P.M. e destinati a tumulazioni di singole salme anche unitamente a resti e/o

ceneri secondo lo spazio disponibile, oppure alla tumulazione di soli resti e/o ceneri fino ad un massimo di 5 (cinque);

- b) nell'uso temporaneo, per 40 (q u a r a n t a) anni, di cellette predisposte dal Comune per la custodia di resti e ceneri;
- c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento - cioè opera di architettura o scultura - ed avere o non la camera sotterranea.
- d) nell'uso temporaneo, per 50 (cinquanta) anni dalla data della stipulazione del contratto di concessione, di coppie di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 78 del Reg. P.M. e destinati, con opportuna deliberazione, a tale tipologia di tumulazione.
- e) nell'uso temporaneo, per 99 (novantanove) anni dalla data della stipulazione del contratto di concessione, di quadri composti da 5 avelli adiacenti in ordine verticale, concessi come arcate famigliari, predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 78 del Reg. P.M. e destinati, con opportuna deliberazione, a tale tipologia di tumulazione.
- f) nell'uso temporaneo, per 99 (novantanove) anni dalla data della stipulazione del contratto di concessione a favore di cittadini benemeriti individuati con provvedimento della Giunta Comunale, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'Art. 78 del Reg. P.M. e destinati a tumulazioni singole, nonché di cellette predisposte dal Comune per la custodia di resti e ceneri;

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.

ARTICOLO 40

Deposito in loculi provvisori

Quando il Comune non abbia la disponibilità di avelli propri e debba provvedere alla tumulazione di salme è fatto obbligo ai concessionari di avelli, qualora questi ultimi non siano stati ancora occupati, di metterli a provvisoria disposizione del Comune per far fronte alle richieste degli aventi diritto.

L'occupazione provvisoria prevista nel comma precedente non può avere una durata superiore a un anno e, comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi avelli.

Al momento dell'occupazione provvisoria sarà richiesto solo il pagamento delle spese e dei diritti relativi all'avello destinato all'occupazione definitiva, tanto più che il contratto avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria di cui trattasi.

E' ammessa la tumulazione provvisoria anche in tombe di famiglia, edicole, monumenti costruiti dai privati e appartenenti agli stessi.

L'amministrazione Comunale, in tal caso, è estranea al rapporto che nasce tra le parti ed è esente da ogni e qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

La tumulazione provvisoria in tombe di famiglia, edicole e monumenti può avere una durata massima di anni uno.

E' ammessa la tumulazione provvisoria, nei casi di attesa di cremazione, fino ad un massimo di 12 mesi in appositi loculi individuati dall'Amministrazione comunale; in tali casi gli utenti sono tenuti al pagamento delle sole operazioni cimiteriali.

ARTICOLO 41 Sistemazione definitiva

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

ARTICOLO 42 Camera mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 66 e 67 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 43 Strutture per il commiato.

Nell'ambito delle aree di rispetto cimiteriale possono essere collocate le strutture per il commiato di cui il comune promuove la realizzazione e il funzionamento che devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa statale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

All'interno delle strutture per il commiato, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti; tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e per l'esposizione della salma e sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

ARTICOLO 44 Sala per autopsie

Nel Comune un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 68 del Reg.P.M. è destinato alle autopsie, di cui all'art. 46 dello stesso Reg.P.M..

ARTICOLO 45

Ossario comune, cinerario comune e giardino rimembranze

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o in altri cimiteri sul territorio comunale o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.

Nel cimitero del capoluogo e nel cimitero della frazione di Ozzano Taro sono istituiti cinerari comuni.

Nel cimitero di San Martino Sinzano è istituito un "giardino delle rimembranze", nella cui area è possibile la dispersione delle ceneri nelle modalità previste dal presente regolamento all'art. 86.

ARTICOLO 46

Soppressione del cimitero

Il cimitero che risulta tuttora conforme alla normativa vigente, può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è adottato dal Consiglio Comunale previa acquisizione del parere dell'Ufficio di igiene pubblica dell' A.U.S.L.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 102 e 103 del Reg. P.M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al trattamento di cui all'art. 78.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, deve essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo accuratamente tutti i resti e le ossa che verranno alla luce, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

ARTICOLO 47

Costruzione e ampliamento del cimitero; progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 56 del Reg. P.M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 60 e 63 del

Reg. P.M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U. LL. SS. e successive modifiche. I progetti di cui sopra e quelli per la costruzione di nuovi avelli, dovranno essere sottoposti ai Consigli di Quartiere e di Frazione prima della presentazione in Consiglio Comunale.

ARTICOLO 48 Zona di rispetto

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. E' vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità Sanitaria locale territorialmente competente.

In deroga a quanto sopra esposto e in casi di reale necessità, il Comune può approvare, sentita l' A.U.S.L., la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purchè la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei 50 metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di 20 anni.

ARTICOLO 49 Planimetrie dei cimiteri

L'Ufficio Tecnico deve fornire all'Ufficio Servizi Cimiteriali idonee planimetrie dei cimiteri del Comune, che dovranno essere aggiornate ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 50 Esumazione ordinaria

I cadaveri, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;

- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

L'esumazione straordinaria è possibile prima della scadenza del campo (campo inconsunti) solo nel caso di esumazione di resti non mineralizzati provenienti da estumulazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal personale dell'ufficio addetto al servizio dei cimiteri, e non richiedono speciale autorizzazione.

Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

I cadaveri che risultano indecomposti possono essere nell'ordine:

- 1) Avviati alla cremazione , previa autorizzazione dei parenti secondo le modalità previste all'art. 84;
- 2) Traslati per cinque anni in avelli posti in septe o settime file individuate dall'Amministrazione comunale, e addizionati con sostanze scheletrizzanti;
- 3) Trasferiti in altra fossa per cinque anni in contenitori di materiale biodegradabile e addizionati con sostanze scheletrizzanti.

Le operazioni di esumazione avvengono di norma alla presenza dei soli addetti ai lavori.

ARTICOLO 51

Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è comunicata con singoli avvisi apposti sulle medesime entro il mese di ottobre di ogni anno. Presso l'ufficio cimiteri è reso disponibile entro il medesimo termine l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo.

I famigliari che intendono assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono segnalare all'Ufficio comunale addetto al servizio dei cimiteri un indirizzo utile al loro reperimento.

In mancanza di tale comunicazione il Comune resta sollevato da ogni azione rivendicativa.

ARTICOLO 52

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria (salvo il caso del campo inconsunti, normato al precedente art. 50) delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di

scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei famigliari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

L'esumazione straordinaria può essere eseguita in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve particolari situazioni nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'A.U.S.L..

ARTICOLO 53 Estumulazioni

I cadaveri in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno vent'anni

I cadaveri che risultano indecomposti possono essere nell'ordine:

1. Avviati alla cremazione, previa autorizzazione dei parenti secondo le modalità previste all'art. 84;
2. Traslati per cinque anni, non rinnovabili, in avelli posti in septe o settime file individuate dall'Amministrazione comunale, e addizionati con sostanze scheletrizzanti;
3. Traslati per 40 anni, non rinnovabili, in avelli posti in septe o settime file individuate dall'Amministrazione comunale ed eventualmente addizionati con sostanze scheletrizzanti;
4. inumati per cinque anni e addizionati con sostanze scheletrizzanti, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 76.

ARTICOLO 54 Operazioni vietate - Denuncia

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 55

Esumazione ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, straordinarie o richieste dall'Autorità Giudiziaria, comprese quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite a spese della famiglia secondo le tariffe adottate con apposito atto deliberativo, con eccezione di quelle disposte per esigenze del Comune.

ARTICOLO 56

Traslazioni di salme, resti ossei e ceneri

E' ammessa la traslazione di salme o di resti ossei o ceneri tumulati in avelli singoli o cellette.

In questo caso sarà stipulato un nuovo contratto di durata massima corrispondente al periodo necessario per il compimento della concessione in atto rinunciata. Il concessionario dovrà corrispondere l'importo del canone previsto dalla tariffa vigente proporzionato agli anni di validità della nuova concessione, calcolata in quarantesimi della tariffa vigente con un minimo pari al 50% della tariffa stessa, oltre al costo dell'operazione determinato mediante apposito atto deliberativo.

È sempre ammessa altresì la traslazione di salme in "avelli a coppia" o in "arcate di famiglia", nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, previo pagamento dell'intero canone concessorio previsto per la nuova concessione.

In tutti i casi di traslazione, la rinuncia alla precedente concessione darà luogo ad un rimborso pari al 30% dell'importo pagato per gli anni di concessione rimanenti e non utilizzati. Le spese di traslazione saranno a totale carico dei richiedenti.

ARTICOLO 57

Raccolta di ossa - Rifiuti da esumazione e da estumulazione

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

I rifiuti da esumazioni e da estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani e da esumazioni e da estumulazioni".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi di cui al comma 3.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse come zinco e piombo di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) numero 5 del DPR 15.07.2003 n. 254.

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi, resti delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) numeri 1 e 3 del DPR 15.07.2003 n. 254, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

La spesa dello smaltimento sarà a carico dei famigliari secondo le tariffe adottate con apposito atto deliberativo.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di cadavere, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ARTICOLO 58

Cadaveri aventi oggetti da recuperare

I famigliari i quali ritengono che il cadavere da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle estumulazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai famigliari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 59

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n.22 del 1977 per opere di miglioramento generale del cimitero stesso o nel miglioramento di tombe abbandonate, avviati al recupero e smaltiti in impianti per rifiuti inerti; devono altresì essere favorite le operazioni di recupero degli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione (art. 2, comma 1, lettera f), numeri 1 e 2.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai anni della concessione requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE, A COPPIA E ARCADE DI FAMIGLIA

ARTICOLO 60 Modalità di concessione

- 1) La sepoltura individuale privata per singoli cadaveri, nei vari tipi di cui all'art. 39, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata, salvo quanto previsto ai punti successivi.
- 2) L'assegnazione di sepoltura privata individuale in avelli e cinerari può essere concessa anche a persone in vita (riserva) secondo la disponibilità degli stessi, qualora:
 - a) il coniuge o un parente di 1° grado e collaterale di 2° grado (limitatamente ai fratelli) di età superiore ai 75 anni, chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto;
 - b) entrambi i genitori chiedano di riservarsi due loculi adiacenti o contigui anche in linea obliqua a quello occupato dal figlio
 - c) una persona in vita di età superiore ai 75 anni dimostri di non avere coniuge o parenti fino al 1° grado o secondo grado in linea retta.

Il convivente anche di fatto, in grado di dimostrarlo mediante certificazione anagrafica (stato di famiglia), è equiparato al coniuge per quanto previsto ai commi precedenti.

La riserva alle persone di cui ai punti a) e b) può essere concessa in un momento differito rispetto al decesso, nel caso in cui si liberi un loculo, cinerario o celletta adiacente o anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto, a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie.

E' inoltre consentita la stipulazione di un contratto di concessione di 2 avelli adiacenti (coppia, anche a persone entrambe in vita, avente durata di 50 anni dalla stipula del contratto, rinnovabili per ulteriori 10 anni.

Tale concessione di avelli a coppia può essere accordata, anche a seguito di traslazione,

per la tumulazione di:

- a) coniugi, due parenti di 1° grado in linea retta o collaterali di 2° grado;
- b) due conviventi anche di fatto, in grado di dimostrarlo mediante certificazione anagrafica (stato di famiglia), che sono equiparati ai coniugi per quanto previsto sopra;

E' inoltre consentita la stipulazione di un contratto di concessione di 5 avelli adiacenti in ordine verticale (arcate di famiglia), anche a persone in vita, avente durata di 99 anni dalla stipula del contratto, rinnovabili per ulteriori 99 anni.

Alla scadenza della concessione sarà necessario procedere alla estumulazione di tutte le salme tumulate nell'arcata di famiglia.

Alla sepoltura nelle arcate di famiglia ha diritto il concessionario originario oltre alle persone da lui indicate nell'atto di concessione - parenti o altre persone benemerite - secondo il criterio della premorienza e senza scopo di lucro.

Le concessione di sepoltura (singola, a coppia o arcate di famiglia) sono vincolate alla salma, resti o alle ceneri dei defunti ivi tumulati ed indicati nelle concessioni stesse e non possono in nessun caso essere destinate ad altra tumulazione.

L'apertura dei settori nelle strutture di nuova costruzione non potrà essere concessa prima dell'esaurimento del settore in completamento, fatta salva la circostanza in cui si desideri riservare un avello adiacente a quello occupato dal defunto e non vi sia disponibilità nell'arcata interessata.

In relazione alle cellette, il settore si considera completato nel momento in cui vengono esaurite le file da 1 a 7. La disponibilità di cellette in file superiori non impedisce l'apertura di nuovi settori.

All'interno del nuovo settore l'assegnazione seguirà l'ordine senza soluzione di continuità. Negli avelli di risulta a seguito di operazioni di estumulazione, la scelta è libera.

E' consentito il collocamento di resti ossei e ceneri in avelli, cinerari e cellette ossario già occupate, nei limiti della capienza di ogni singolo loculo.

Nel caso il concessionario chieda la tumulazione di resti ossei in avello o celletta in concessione perpetua, il fatto comporta il decadimento della perpetuità ed il richiedente dovrà stipulare un contratto di concessione a durata quarantennale con il solo pagamento dell'imposta di bollo.

Nei cimiteri ove sono presenti reparti riservati a cinerario, gli stessi sono riservati a ceneri di cremazione avvenuta immediatamente a seguito del decesso.

A richiesta dei familiari, le ceneri da cremazione immediatamente successiva al decesso possono essere tumulate nei reparti individuati come cellette ossario e viceversa, in quanto tale promiscuità non genera problemi di tipo sanitario.

ARTICOLO 61

Rinnovo della concessione

Le concessioni di avelli singoli e a coppia sono rinnovabili per un ulteriore periodo di anni 10 (dieci).

La sepoltura in cinerario può essere rinnovata una sola volta per anni 30, previo pagamento del canone concessorio rapportato alla durata.

La concessione delle cellette può essere rinnovata per 10 anni.

Alla scadenza della concessione di avello in cui è sepolta una salma deceduta da un periodo di tempo inferiore a 20 anni, è consentito effettuare il rinnovo della concessione stessa per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere i venti o quaranta anni. Per tale concessione è dovuta una tariffa calcolata ripartendo quella in vigore per quaresimi e moltiplicandola per gli anni della durata del prolungamento. Alla nuova scadenza sarà consentito il rinnovo decennale.

ARTICOLO 62

Termini di pagamento

Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito di norma prima della stipula del contratto.

Il Responsabile del Servizio, su motivata richiesta del debitore che versi in una situazione di difficoltà, potrà concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili ai sensi della vigente regolamentazione comunale.

ARTICOLO 63

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale privata.

Le sepolture private per tumulazioni in avelli o cellette ossario sono concesse già complete di struttura a cura del Comune il quale, può corredarle anche complete di lapide. In mancanza di queste sarà provveduto a cura e spese del concessionario, di una lapide del tipo prescritto entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della sepoltura.

In difetto verrà iniziata la procedura per dichiarare la decadenza di cui all'articolo che segue.

Le sepolture per inumazione, costituite da fosse, cripte, impegnano il concessionario a , la decadenza, adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dalla data della sepoltura.

E' determinato il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di sistemazione migliore, nel rispetto delle dimensioni e dei materiali indicati dal presente regolamento.

In casi eccezionali, per la costruzione su sepolture individuali di opere e manufatti che esulano dalle caratteristiche e tipologie individuate dal presente regolamento, è necessaria

un'autorizzazione del Comune che, attraverso gli uffici comunali competenti e la ditta concessionaria, verificherà la fattibilità della richiesta.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti, ecc.

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

ARTICOLO 64

Durata - Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 39.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 2), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina - avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso 1 anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

ARTICOLO 65

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Intervenuta la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione del cadavere con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento della sepoltura; in caso mancato rinnovamento delle sepolture verrà applicata la disposizione del 1° comma dell'art. 57.

Nel caso in cui i resti mortali risultino indecomposti l'amministrazione comunale potrà procedere a proprie spese alla loro cremazione ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. n. 19/2004.

ARTICOLO 66

Rinuncia di sepolture

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la

sepoltura non è mai stata occupata da salma; è considerata invece automatica in caso di estumulazione straordinaria per trasferimento ad altra sede o tipo di sepoltura.

La rinuncia non dà diritto ad alcun tipo di rimborso, e solo in caso di avvenuta e dimostrata sepoltura della salma in altro cimitero il contratto di concessione insieme a quello dell'eventuale attiguo riservati potranno essere rescissi con il solo rimborso della metà della cifra pagata e ciò sino a 20 anni dalla data del contratto.

In particolare nel caso di rinuncia di avello con diritto di perpetuità sarà concesso ai famigliari:

- a) di raccogliere i resti mortali in cassetta e ritumarli in celletta ossario per anni quaranta previa concessione quarantennale gratuita;
- b) di raccogliere i resti mortali in cassetta e ritumarli nell'avello stesso insieme ad una nuova salma;
- c) di riservare in vita l'avello qualunque sia età di chi lo richiede.
- d) Le spese di necroforia relative all'estumulazione, eventuale inumazione e successiva esumazione, smaltimento materiale, tumulazione dei resti o ceneri in avello o celletta saranno a carico dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione comunale ha facoltà di sostenere le spese di cremazione dei resti, in caso di pubblica utilità.

Sarà stipulato un nuovo atto di concessione, a titolo gratuito a durata di anni quaranta, a compenso della rinuncia alla perpetuità rinnovabile di 10 anni alla scadenza così come all'art. 60 - 3° comma.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare trattative particolari anche in caso di rinuncia di un solo avello perpetuo.

ARTICOLO 67

Revoca per pubblica utilità

Per cause di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare, in ogni momento, qualsiasi sepoltura a inumazione o tumulazione, individuale dandone congruo preavviso ai concessionari e accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.

Nel caso di revoca di avello o celletta ossario con diritto di perpetuità verrà concessa a titolo di indennizzo, per un nuova sepoltura, l'uso quarantennale gratuito non essendo ammesso l'uso perpetuo:

- a) di una celletta ossario per la sistemazione definitiva dei resti;
- b) di un avello, qualora la salma non fosse riducibile, sempre che esista la necessaria disponibilità di utilizzo.

ARTICOLO 68

Ritorno dei loculi e ossari nella disponibilità del Comune.

In tutti i casi di decadenza, rinuncia o revoca previsti nel presente capo VII - lettera A), il loculo, il cinerario o l'ossario ritornano nella disponibilità del Comune il quale può disporre

liberamente secondo le necessità connesse con il servizio cimiteriale.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

ARTICOLO 69

Modalità di concessione

La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle private, di norma non è prevista dall'Amministrazione. Tale tipo di sepoltura potrà trovare spazio lungo i porticati comuni di avelli e sempre che detta soluzione sia compatibile con il progetto dei porticati interessati. In ogni caso detta soluzione non dovrà in nessun modo pregiudicare il pubblico passaggio nei porticati e corridoi comuni. In conformità di quanto sopra e per particolari motivi di sistemazione degli edifici cimiteriali, l'Amministrazione procederà, con apposita deliberazione di Giunta comunale all'individuazione dei porticati/settori da destinare ad arcate di famiglia.

La costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art. 39 può concedersi secondo la disponibilità, a persona ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune.

Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

ARTICOLO 70

Durata della concessione

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 93 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti di rinnovo.

Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

ARTICOLO 71

Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti di impiego dell'area

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 106) ed all'esecuzione, pena la decadenza della opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Comune su conforme parere del medico addetto dell'ufficio di igiene pubblica dell'A.U.S.L., e sentita la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadri di area, concessa in soprassuolo; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone risultante dalla tariffa che verrà determinata.

E' consentito entro gli stessi limiti la costruzione di un numero di cellette ossario pari alla metà del numero degli avelli.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo art. 108.

ARTICOLO 72

Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 79.

ARTICOLO 73

Aventi diritto

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei

rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti. Sono ammessi i figli adottivi nonché il coniuge separato o passato a seconde nozze ed i figli naturali, se così è disposto con testamento o nell'atto di concessione dal concessionario.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

ARTICOLO 74

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di preminenza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del possibile avvicendamento previsto dal successivo art. 76.

Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art. 40.

ARTICOLO 75

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui

resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 76

Estumulazione

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

ARTICOLO 77

Divieto di cessione dei diritti d'uso

In conformità a quanto dispone l'art. 96 del Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 78

Recupero a favore del Comune

a) Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune secondo concordato da stabilire per ogni singolo caso con l'Amministrazione.

b) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

C) Rinuncia ai diritti

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni, in rapporto ai

posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

ARTICOLO 79 Decadenza - Revoca - Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

- 1) a decadenza:
 - a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 71 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in questo caso si richiama quanto previsto dal precedente art. 78;
 - b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 64 (punto 2°); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni - avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 65;
- 2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Reg. P.M., nelle condizioni di cui al successivo art. 83;
- 3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come al precedente art. 46 ed osservate le norme di cui all'art. 102 del Reg. P.M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili e, in difetto, con pubblicazione.

ARTICOLO 80 Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

Pronunciate la decadenza di cui al n. 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 65.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose.

ARTICOLO 81 Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che, comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 59.

ARTICOLO 82 Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio e da dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 83

Sepulture di famiglia e per collettività anteriori al nuovo Reg. P.M.

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo Reg. P.M., rilasciate con regolare atto di concessione conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

ARTICOLO 84

Cremazione

Affinché si possa procedere alla cremazione di una salma è necessario che il defunto abbia espresso tale volontà con il testamento o mediante iscrizione ad una società di cremazione, in mancanza tale volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'ufficiale di stato civile, a tal fine è necessario presentare i seguenti documenti:

- disposizione testamentaria o iscrizione a società di cremazione, in mancanza sottoscrizione di apposito atto da parte del coniuge o dei parenti più prossimi presso gli uffici comunali competenti;
- copia dell'atto di morte;
- certificato del medico curante con firma autenticata o del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. Nel certificato del medico deve essere indicato se il defunto era portatore di pace-maker, in caso affermativo occorre provvedere alla rimozione.

Alle spese per la cremazione e per il trasporto della salma presso l'impianto crematorio e delle ceneri al cimitero provvede la famiglia del defunto.

La Giunta Comunale può adottare iniziative volte ad agevolare ed incentivare la cremazione, prevedendo il rimborso non solo dell'intervento di cremazione presso le strutture autorizzate ma anche di ulteriori spese aggiuntive da definirsi con apposito atto deliberativo.

Una volta ultimata la cremazione le ceneri possono essere:

- tumulate in un cimitero. L'urna viene collocata nelle cellette o in avello, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati, secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 del Reg. P.M.;

- affidate secondo le modalità di cui all'art. 85;
- disperse secondo le modalità di cui all'art. 86.

E' consentito cremare i resti mortali di persona inumata da almeno 10 anni e tumulata da almeno 20, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei famigliari il Comune autorizza la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso.

Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dal competente ufficio del comunale.

Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, e succ. mod.

Il Comune si riserva la facoltà di assumere l'onere delle spese per la cremazione dei resti mortali nel caso in cui, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, gli stessi risultino indecomposti.

Per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili valgono le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 15 Luglio 2003, n. 254.

ARTICOLO 85

Affidamento urne cinerarie per la conservazione

E' consentito ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri di un proprio caro a condizione che la persona abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

La volontà del defunto dovrà essere documentata attraverso disposizione scritta del defunto stesso (testamento olografo, iscrizione a società di cremazione, ecc.) o attraverso una dichiarazione resa avanti a un pubblico ufficiale da tutti i congiunti di primo grado (figli e/o genitori) unitamente al coniuge, se presente.

Il Comune di Collecchio è competente ad autorizzare l'affidamento delle ceneri.

Il soggetto che rilascia l'autorizzazione all'affidamento è l'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, per ceneri ottenute per cremazione di cadaveri avvenuta nel territorio comunale o fuori di esso.

L'autorizzazione all'affidamento dell'urna ai famigliari aventi titolo, viene rilasciata ai soggetti sopra indicati, di norma in uno con l'autorizzazione alla cremazione, in ogni caso i familiari dovranno preventivamente inoltrare apposita domanda conformemente all'art. 3 della L.130/2001.

Nel Registro delle sepolture tenuto dal responsabile dei servizi cimiteriali sono individuate, oltre alla collocazione delle urne tumulate o interrate all'interno del cimitero, anche l'identità dei famigliari a cui sono state affidate le urne e le generalità dei corrispondenti defunti e relative variazioni.

L'autorizzazione all'affidamento conterrà le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Il nominativo dell'affidatario unico, o indicato in vita dal defunto o espresso dalla famiglia tenuto conto dei criteri di cui all'art.3 lettera b) punto 3 della legge 130/2001;
- 2) Il luogo di conservazione presso l'abitazione corrispondente a residenza o domicilio (con indicazione dello stesso) o in altro luogo chiuso di proprietà o di chi vi abbia la

piena disponibilità opportunamente descritto e individuato.

In ogni caso il luogo di conservazione deve caratterizzarsi per stabilità e protezione contro ogni profanazione.

- 3) L'urna cineraria non può essere ceduta a persone differenti dall'affidatario o abbandonata o resa oggetto di indebito utilizzo.
- 4) L'affidatario ed i suoi eredi hanno l'obbligo di consegnare l'urna al servizio cimiteriale che la prende in carico a tutti gli effetti e assicurare la sua conservazione all'interno del cimitero con le modalità previste dalla normativa in vigore, nel caso in cui non si intendesse o non si potesse conservarla ulteriormente. Qualora gli eredi dell'affidatario intendessero proseguire l'affidamento, dovranno segnalare al servizio Cimiteriale in forma scritta la propria volontà, indicando il nome del nuovo affidatario unico e il luogo di conservazione.
- 5) L'affidatario ha l'obbligo di comunicare preventivamente l'eventuale nuovo luogo di conservazione nel caso in cui si rendesse necessario mutare quello originario. Il nuovo luogo dovrà avere le medesime caratteristiche del precedente.
- 6) In caso di spostamento di residenza al di fuori del territorio comunale l'affidatario dovrà comunicare la conservazione delle ceneri al comune di nuova residenza. Chi avesse ottenuto in affidamento urne cinerarie da altro comune dovrà comunicare ai servizi cimiteriali del comune di Collecchio tale condizione all'atto di ottenimento della residenza.
- 7) L'affidatario dovrà dichiarare di non alienare e non manomettere i sigilli dell'urna ed i dati anagrafici del defunto riportati sulla medesima:
 - l'inesistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli fissati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza o derivanti da ragioni di carattere igienico-sanitario;
 - di garantire l'accesso ai locali di conservazione al fine della verifica delle condizioni di conservazione da parte dell'assegnatario;
 - di essere al corrente che le condizioni di affidamento, se non rispettate, determinano l'applicazione di sanzioni.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo verbale è conservato dal custode o dall'ufficio competente.

La conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di resti mortali è disciplinata dall'art. 5 comma 1 lett. B del regolamento regionale n. 4/2006.

La consegna dell'urna cineraria per l'affido può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione a seguito di esumazioni o estumulazioni, purchè sulla base della volontà espressa in vita dal defunto con le modalità richiamate nei precedenti commi, senza che sia previsto alcun rimborso per il periodo di concessione delle cellette non goduto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sull'affidamento dell'urna e/o sull'affidatario, l'urna

cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, in apposita nicchia o celletta nel cimitero, per il periodo previsto nel regolamento.

ARTICOLO 86 Dispersione delle ceneri

La L.R. n.19/2004 e la direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.10/2005 consentono di effettuare la dispersione delle ceneri di un proprio caro a condizione che la persona abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

La volontà del defunto dovrà essere documentata attraverso disposizione scritta del defunto (testamento olografo, iscrizione a società di cremazione ecc) o attraverso una dichiarazione resa avanti un pubblico ufficiale da tutti i congiunti di primo grado (figli e/o genitori) unitamente al coniuge (se presente).

Il Comune di Collecchio è competente ad effettuare la dispersione delle ceneri:

- di persona che muore nel territorio del Comune di Collecchio;
- di persone che muoiono fuori dal territorio della Regione Emilia Romagna, ma che in vita risiedevano nel Comune di Collecchio
- conservate nel territorio comunale.

L'autorizzazione alla dispersione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso. Nel caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione viene rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

Nel caso in cui la dispersione debba avvenire fuori dal territorio comunale, prima di concedere l'autorizzazione il Comune si riserva di informare il Comune nel cui territorio dovrà avvenire la dispersione ed ottenere il nulla-osta di eventuali enti interessati.

La dispersione dovrà avvenire in stretta ottemperanza alle disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

E' possibile effettuare la dispersione delle ceneri nel territorio della Regione Emilia Romagna ed esclusivamente al di fuori dei centri abitati.

In particolare è possibile fare la dispersione:

- in un area a ciò destinata all'interno del cimitero;
- in mare, in un fiume o in un lago, in zone libere da manufatti;
- in natura, su terreno demaniale, fuori dai centri abitati;
- in natura, su terreni di proprietà privata, fuori dai centri abitati, a condizione di ottenere l'autorizzazione dai proprietari dell'area e che questa autorizzazione non sia concessa a scopo di lucro.
- La dispersione delle ceneri, effettuata da personale autorizzato negli appositi spazi all'interno del cimitero, è a carico dei familiari.

La dispersione delle ceneri provenienti da cremazione di resti mortali è disciplinata dall'art. 5 comma 4 del regolamento regionale n. 4/2006.

ARTICOLO 87 Termini

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48

ore, se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre le 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, e oltre 72 dal decesso, durante il periodo dal 1 novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

ARTICOLO 88 Cremazione stranieri

Nel caso di cremazione della salma di uno straniero, l'autorizzazione va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nell'ordinamento giuridico cui il cadavere era soggetto in vita in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato (art.24 L.218/1995).

Deve essere pertanto acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti del paese di appartenenza (con legislazione ove prevista) da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione alla cremazione.

ARTICOLO 89 Urna cineraria

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data della morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati, secondo le prescrizioni di cui all'art. 83 del Reg. P.M.. L'urna può essere affidata come precedentemente esposto.

Al fine di evitare eventuali profanazioni, le urne cinerarie devono essere sigillate e pertanto realizzate con materiali resistenti agli urti, infrangibili, tali da essere soggette a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Onde evitare eventuali dispersioni, le urne devono essere realizzate con materiali non porosi.

La dimensione dell'urna deve essere tale da essere contenuta in un parallelepipedo di m. 0,30 x 0,30 x 0,50, prevedendo un margine libero (dimensioni massime dell'urna m.0,25 x 0,25 x 0,45).

CAPO VIII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 90 Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'ufficio comunale preposto al servizio dei cimiteri; la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltreché al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, l'ufficio comunale preposto al servizio dei cimiteri può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 91 Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 92 Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico devono essere autorizzate.

ARTICOLO 93 Circolazioni di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute e di età l'ufficio addetto al servizio dei cimiteri può concedere il permesso di visitare tombe di famigliari servendosi di automobile.

Parimenti l'ufficio medesimo può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero.

L'ufficio, fissa nei casi suesposti, i percorsi e gli orari.

ARTICOLO 94 Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere elemosina; fare questa senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- k) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 95 Lapidi ed Epigrafi

Sulle tombe devono essere poste lapidi (ed eventuali croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati dal presente regolamento in relazione al carattere e alla durata delle sepolture) entro i seguenti termini:

- entro 6 mesi dalla tumulazione nel caso di avelli;
- non prima di 12 mesi e non oltre 24 mesi nel caso delle sepolture per inumazione.

Qualora, scaduti i suddetti termini, i concessionari non avessero ancora provveduto, l'amministrazione comunale provvederà d'ufficio imputando le spese ai concessionari.

In ogni caso tutti gli elementi citati sopra non devono essere contrari al decoro del luogo e alla dignità dei defunti. Devono inoltre garantire l'uniformità estetica e stilistica dei campi in cui sono collocati.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le date di nascita e di morte; possono essere inserite rituali espressioni brevi ed eventuali nomignoli purché virgolettati.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulle lapide delle tombe in chiusura dei loculi è indicato il nome, cognome, le date di nascita e di morte, ed eventualmente espressioni brevi.

Per le lapidi delle cellette solo nome, cognome e dati di nascita e morte.

ARTICOLO 96

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di disporre il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche

ARTICOLO 97

Lapidi, ricordi, fotografie, fiori e ceri

Sulle tombe a terra, a decorrere da 12 mesi dall'inumazione, deve essere collocato un monumento di dimensioni conformi a quanto indicato nell'allegato G. Sulla lapide devono essere riportate le informazioni specificate all'art. 95 e può essere inserita una fotografia, purché eseguita a smalto, nonché piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite per le lapidi.

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. I materiali utilizzati per i decori e le piantine di fiori ed eventuali sempreverdi non possono invadere le tombe e i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, si può disporre la rimozione.

Ogni monumento deve essere orientato con la fronte verso il viale interno del cimitero.

Per quanto riguarda gli avelli in concessione privata valgono le seguenti disposizioni:

Le lapidi fornite dall'Amministrazione Comunale potranno essere ritirate, per le iscrizioni di rito, solo in presenza del custode del cimitero.

La messa in opera di manufatti, lapidi e tombe deve essere eseguita in presenza del custode del cimitero.

In caso di affidamento in concessione o in appalto a terzi del servizio cimiteriale, la messa in opera di manufatti, lapidi e tombe può essere eseguita dal personale della ditta concessionaria, con pagamento di tale servizio a carico del concessionario, oppure può essere eseguita da personale esterno ma esclusivamente in presenza del custode del cimitero.

I lavori eseguiti abusivamente verranno rimossi d'ufficio.

Al fine di garantire l'accesso agli avelli mediante l'utilizzo di scale e per consentire una corretta pulizia e decoro dei locali è vietato:

- depositare sul pavimento vasi di fiori che ostruiscono l'utilizzo delle scale e impediscono di avvicinarsi alle tombe;
- posare ceri accesi sui pavimenti e davanti ai loculi fuori da appositi contenitori.

Particolare cura dovrà essere posta ai ceri accesi negli appositi contenitori, affinché non danneggino le lapidi sottostanti e soprastanti.

In caso di violazione di dette norme, il personale addetto può disporre la rimozione.

CAPO IX

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 98

Attività cimiteriale

Il Comune ha la facoltà di svolgere l'attività cimiteriale mediante personale alle proprie dipendenze oppure con affidamento di tale servizio a terzi nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Restano comunque salve le competenze degli uffici di cui all'art. successivo.

ARTICOLO 99

Ufficio Cimiteri ed Ufficio Tecnico - Compiti

Al Cimitero ed ai servizi funebri sono preposti i seguenti uffici:

- a) Ufficio di Stato Civile
- b) Ufficio Tecnico.

All'Ufficio dello Stato Civile spettano le seguenti competenze:

- 1) emissione dei permessi di seppellimento,
- 2) emissione di autorizzazioni alla cremazione,
- 3) emissione della documentazione inerente il trasporto di cadaveri o di resti mortali,
- 4) assegnazione di sepolture individuali per inumazione, tumulazione di cadaveri o di resti mortali,
- 5) controllo del diritto di accesso a tombe di famiglia,
- 6) disbrigo delle ricerche della documentazione inerente alle esumazioni ed alle estumulazioni, rinunce, decadenze o revoche per pubblica utilità,
- 7) la tenuta del registro degli affidatari delle urne cinerarie.

All'Ufficio Tecnico Comunale competono:

- 1) assegnazione di aree per costruzione di tombe di famiglia o di collettività,
- 2) sorveglianza delle costruzioni, sullo stato di conservazione e sulla manutenzione delle opere e degli edifici, siano essi comunali o di privati, concessionari e appaltatori in rapporto alle norme dei regolamenti ed ai relativi permessi,
- 3) vigilanza sui cantieri, viali, spazi, ecc, dei cimiteri comunali,
- 4) vigilanza e disbrigo pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (lapidei, speciali, ecc.),
- 5) coordinamento e vigilanza del personale addetto ai cimiteri,
- 6) predisposizione, controllo su eventuale svolgimento del servizio cimiteriale con affidamento a terzi, nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 100

Doveri specifici del personale dei cimiteri

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e mansioni indicate nella pianta organica, alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare, il personale addetto ai cimiteri deve:

- 1) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba il cimitero, le sue adiacenze e la immediata strada di accesso;
- 2) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma in riguardo dello scolo delle acque piovane;
- 3) tenere costantemente puliti i viali, spargendovi materiale adatto, all'uopo fornito dal Comune, e coltivare le piante, le siepi e i fiori collocati all'interno del cimitero, sue adiacenze e lungo la strada di accesso;
- 4) scavare le fosse occorrenti per inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;
- 5) assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nel cimitero, praticando le occorrenti esumazioni, disinfezioni, lavacri, ecc.
- 6) sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;
- 7) inumare ed esumare i cadaveri, le membra e i pezzi di cadaveri dietro ordine scritto dell'ufficiale di Stato Civile in qualsiasi tempo ed ora;
- 8) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate;
- 9) vietare il collocamento di croci, di lapidi, iscrizioni e la esecuzioni di qualsiasi lavoro, senza il permesso scritto dell'Ufficio addetto al servizio dei cimiteri e denunciare qualunque manomissione avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- 10) tenere costantemente aggiornata, con appositi lapidini forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- 11) prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero, e al loro trasporto alla camera mortuaria o direttamente nelle fosse, per l'inumazione, o negli avelli e nelle cappelle gentilizie per la tumulazione;

12) prestarsi alla disinfezione nelle abitazioni, luoghi ed oggetti infetti, previo ordine dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di materia privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito.

Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

ARTICOLO 101 Custode

Il responsabile del servizio di custodia dei cimiteri indicato dall'art. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285, in cui sono stabilite le sue competenze, è individuato con le seguenti modalità:

- a) in caso di svolgimento del servizio con personale alle dipendenze del Comune, è ritenuto tale il dipendente designato con atto dal Responsabile di Settore;
- b) in caso di affidamento a terzi del servizio cimiteriale, è il rappresentante legale della Ditta affidataria.

Il medesimo cura altresì:

- 1) la vigilanza, in entrata ed uscita, dei visitatori;
- 2) la vigilanza del personale autorizzato per i lavori, dei veicoli e dei materiali controllandone l'autorizzazione;
- 3) custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso.
- 4) di denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal Codice Penale

CAPO X

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 102 Autorizzazione a costruire - Limiti

Per l'esecuzione di opere, (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

L'esecuzione delle opere private (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) deve essere preceduta dal progetto preventivo e dalla autorizzazione del Sindaco di cui al precedente comma due.

L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e l'orario di lavoro.

ARTICOLO 103

Recinzione aree - Materiali di scavo

Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale addetto al servizio dei cimiteri.

ARTICOLO 104

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio addetto al servizio dei cimiteri. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio medesimo.

ARTICOLO 105

Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio addetto al servizio dei cimiteri.

ARTICOLO 106

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La Commissione può anche essere richiesta di parte su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni tracciamenti di aree nel cimitero.

ARTICOLO 107

Vigilanza - Collaudo

L'Ufficio addetto al servizio dei cimiteri controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

ARTICOLO 108

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'art. 97.

CAPO XI

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 109

Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale, non possono essere inferiori a € 250,00 né superiori a €

9.300,00 e sono applicate con apposito provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

ART. 110
Disposizioni transitorie

Le concessioni private di avelli e cellette di durata trentennale per le quali, in data successiva al 1° aprile 2022, sia stato sottoscritto un contratto di rinnovo decennale, si intendono rinnovate per anni venti.